

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT.0010395/E/PM/IA

Del 28/09/2020 MEDI



Regolamento Medi

REGOLAMENTO

Indice

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Segreteria

Art. 3 Avvio del procedimento di mediazione

Art. 4 L'incontro

Art. 5 Il Procedimento

Art. 6 Il Mediatore

Art. 7 Criteri di assegnazione degli affari di mediazione

Art. 8 Tenuta degli elenchi dei Mediatori

Art. 9 Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore

Art. 10 Il Mediatore ausiliario e gli Esperti

Art. 11 Disciplina del tirocinio assistito dei mediatori

Art. 12 Decadenza ed incompatibilità del Mediatore

Art. 13 Esito del procedimento di mediazione

Art. 14 Adempimenti e responsabilità delle parti

Art. 15 Mediazione nell'azione di classe

Art. 16 Riservatezza

Art. 17 Indennità a carico delle parti

Art. 18 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali

Art. 19 Sospensione e cancellazione dell'Organismo- effetti sui procedimenti in corso

Art. 20 Collaborazioni con altri Organismi

Definizioni

- per “*Organismo di mediazione*”, o semplicemente “*Organismo*”, si intende l’ente di emanazione diretta dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli, denominato “Medi ” ed iscritto al n. 142 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia con p.d.g. 07/01/2011;
- per “*Responsabile dell’Organismo*” o semplicemente “*Responsabile*” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Organismo, le funzioni di cui agli artt. 8 e succ. del DLgs. 4 marzo 2010 n. 28, dall’art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art 12 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, nonché ogni altra funzione stabilita dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile. ;
- per “*Regolamento*” si intende il regolamento di procedura redatto ai sensi dell’ art. 7 del D.M. 180 del 18 ottobre 2010;
- per “*Segreteria*” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo;
- per “*Elenco di Mediatori*” o semplicemente “*Elenco*” si intende l’elenco contenente i nominativi delle persone fisiche autorizzate dal Ministero all’esercizio della funzione di Mediatore presso l’Organismo .
- per “*Mediatore*” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dell’Organismo;
- per “*Mediatore Ausiliario*” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dell’Organismo con particolari competenze tecniche in un determinato settore o materia;
- per “*Consulente di parte*” o semplicemente “*Consulente*” si intende la persona fisica, preferibilmente iscritta ad un albo professionale, che assiste la parte in mediazione;
- per “*Spese di avvio*” si intende l’importo indicato alla Tabella A del Regolamento che le parti istanti versano al momento del deposito della domanda di mediazione per attivare la relativa procedura;
- per “*Spese di adesione*” si intende l’ importo indicato alla Tabella A del Regolamento che le parti invitate versano al momento dell’ adesione al primo incontro programmatico di mediazione;
- per “*Spese di mediazione*” l’importo indicato alla Tabella A del Regolamento che le parti versano prima dell’inizio del primo incontro, ricomprendente altresì l’onorario del Mediatore;
- per “*Indennità*” si intende la somma onnicomprensiva delle Spese di avvio e delle Spese di mediazione.
- per “*Tirocinante*” si intende la persona che sia iscritta all’Elenco di Mediatori dell’Organismo che effettua il tirocinio su accettazione delle parti;
- per “*Esperto*” si intende professionista iscritto nell’albo CTU del Tribunale e inserito per materia nell’ elenco Esperti dell’Organismo.

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione aventi ad oggetto ogni controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, nonché ogni altra controversia che le parti intendano risolvere attraverso una procedura negoziale per loro volontà, in forza di una disposizione di legge . di una clausola contrattuale, ovvero su invito del giudice
2. Possono inoltre costituire oggetto di mediazione disciplinata dal Regolamento anche le vertenze per la cui soluzione i provvedimenti legislativi o amministrativi richiamino comunque l’istituto della conciliazione/mediazione.
3. Per le procedure di conciliazione o di mediazione espressamente disciplinate da disposizioni di leggi generali o speciali, il Regolamento si applica in quanto compatibile, rinviando per qualsiasi altro aspetto non espressamente disciplinato in questa sede, alle relative disposizioni.
4. Ai sensi dell’art. 4, così come modificato dal D.lgs. n. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione

(d'ora in poi MEDi) sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso circondario che sarebbe competente per l'azione giudiziaria). In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima istanza, seguendo la data ed ora ad esse attribuite. L'istanza deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera (reperibile sul sito <http://www.odcec.napoli.it/page/pagine-di-servizio/medi.html>) e allegando copia del documento d'identità delle parti (in caso di società sarà allegata anche copia visura camerale aggiornata) e copia del bonifico effettuato comprovante il versamento delle spese di avvio della procedura di mediazione. Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti. La sottoscrizione dell'istanza di mediazione, nonché dell'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell'Organismo, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti del MEDi.

5. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010), salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

Art.2 (La Segreteria)

1. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda.
2. La Segreteria amministra il servizio di mediazione, prestando la propria attività in modo imparziale, senza svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
3. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, che aggiorna puntualmente, nel quale viene annotato per ogni procedimento di mediazione, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore e/o i Mediatori ausiliari e/o il/i mediatore/i tirocinante/i, gli eventuali esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali designati, la durata del procedimento e il relativo esito.
4. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.
5. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda.

Art.3 (Avvio del procedimento di mediazione)

1. La procedura di mediazione può essere avviata mediante domanda singola o congiunta, che è presentata con deposito di un'istanza e delle spese di avvio del procedimento presso la Segreteria In ottemperanza all'art. 4 co. 1 del D. Lgs 28/2010.
2. L'istanza deve contenere i seguenti elementi :
 - a) nome dell'Organismo Medi;
 - b) dati identificativi di tutte le parti coinvolte e espressa indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni (per parti coinvolte si intendono parti istanti e parti convenute);
 - c) oggetto della controversia con indicazione della materia del contendere e della sommaria descrizione dei fatti sintetica ma esaustiva;
 - d) dati identificativi di colui che rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta (esempio certificato camerale) del relativo potere, per le persone giuridiche, allegazione della "procura speciale Notarile" per la procedura di mediazione e sottoscrizione degli atti del procedimento e dell'eventuale accordo, in caso di rappresentanza di persona fisica;
 - e) indicazione del valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel Codice di Procedura Civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il responsabile dell' Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €. 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito

del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

- f) dichiarazione di accettazione del Regolamento di procedura;
- g) autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- h) copia contabile del bonifico che attesta il pagamento delle spese di avvio della procedura di mediazione.

Qualora la domanda non si presenti completa rispetto agli elementi necessari sopraindicati, il Responsabile invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura senza possibilità di restituzione delle spese di avvio.

- 3. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
- 4. Le parti possono depositare domanda congiunta.
- 5. Quando la domanda si presenta completa, il Responsabile dell'Organismo, salvo diverso accordo tra le parti, fissa il primo incontro entro 30 gg dal deposito.

La Segreteria comunica alla/e parte/i **proponente/i** con mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione:

- a) la data, il luogo e l'ora dell'incontro di mediazione;
- b) il nominativo del Mediatore/i designato/i.
- c) l'invito a partecipare alla procedura: alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti di procura notarile.)

- **PRESENZA DELL' AVVOCATO** (procura speciale a conciliare):

Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art.5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs.28/2010: le parti devono partecipare con l' assistenza dell' avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;

Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l' assistenza di un avvocato. Come chiarito con la Circolare Ministeriale 27 Novembre 2013, nell' ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all' assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell' accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all' ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.12 del d.lgs.28/2010.

- d) la misura delle indennità di mediazione da corrispondere.

La Segreteria, comunica alla/e parte/i **convenute/i** con mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, indirizzando la comunicazione ai recapiti indicati nell'istanza di mediazione:

- a) l'avvenuto deposito della domanda di mediazione;
- b) la data, il luogo e l'ora dell'incontro di mediazione,
- c) il nominativo del/i Mediatore/i designato/i;
- d) l'invito ad aderire alla procedura e a partecipare: alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti di procura notarile).

- **PRESENZA DELL' AVVOCATO** (procura speciale a conciliare):

Nella mediazione obbligatoria è disposta dal giudice art.5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs.28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;

Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

e) la misura delle indennità di mediazione da corrispondere.

La Segreteria, inoltre, comunica alla/e parte/i invitate/i all'incontro:

- a) le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10;
 - b) le conseguenze dovute dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, di cui all'art. 8, comma 5, del DLgs. n. 28/10.
6. Ai sensi dell' art.8 comma 1 d.lgs. 28/2010 ***“In aggiunta all' organismo, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante, che dovrà attivarsi direttamente e tempestivamente nel caso in cui la domanda di mediazione produca l'effetto della sospensione di termini previsti dal c.c..”*** (importante in caso di scadenza dei termini come ad es. nei casi di mediazioni aventi ad oggetto materie condominiali)
7. La parte istante con la sottoscrizione della domanda di mediazione manleva l'Organismo Medi da qualsiasi responsabilità relativa alle informazioni, ai dati indicati nella istanza, e ad ogni eventuali errore o mancanza di sorta assumendone su di sé ogni responsabilità, anche per gli effetti sull'eventuale successivo processo, ed in particolare:
- a) Dati relativi all'anagrafica della parte istante, delle parti invitate, i recapiti ove inviare l'invito alla mediazione nonché il mezzo da utilizzare, accollandosi il costo relativo alle spese di spedizione ed eventuali nuovi inviti in mediazione;
 - b) Oggetto della mediazione ovvero il motivo del contendere e la relativa pretesa;
 - c) Valore della mediazione che, in caso di omessa indicazione, si dovrà comunque indicare nel relativo campo “indeterminato”;

Art. 4

(L'incontro)

1. L' incontro di mediazione si svolge presso le sedi dell' Organismo, eventualmente presso altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.
2. “ai sensi dell' art.84 del DL 21 giugno 2013 n.69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98
 - Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro di programmazione durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
 - Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell' art. 17 d.lgs 28/2010 ha previsto che “ nel caso di mancato accordo all' esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l' organismo di mediazione” , salvo le spese in favore dell' organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l' accordo.
 - Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall' art.1,comma 1, lett.a) del D.lgs.28/2010).
3. Il primo incontro della procedura di mediazione vera e propria ha inizio dopo la corresponsione delle spese di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui

all' art.11.del D.lgs 28/2010. In ogni caso nell' ipotesi di cui all' art. 5 , comma 1-bis e comma 2 del D.lgs. 28/2010 l' organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

4. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente, alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da una o più persona di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. (muniti di procura notarile)
5. Nella mediazione obbligatoria e in quella disposta dal giudice art.5 comma 1bis e comma 2 del d.lgs 28/2010 le parti devono partecipare con l' assistenza dell' avvocato al primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare anche senza l' assistenza di un avvocato.

Art.5

(Il Procedimento)

1. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento
2. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la firma della dichiarazione di imparzialità del/i mediatore/i designato/i dal Responsabile dell'Organismo.- art.7-D.M. 145
11-
3. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, salvo che le parti ai fini del buon esito della procedura richiedano espressamente una proroga dei termini; nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Art.6

(Il Mediatore)

1. Il Mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi Elenchi, formati sulla base della normativa vigente, tenuti dall'Organismo Medi. Il Mediatore può essere individuato congiuntamente dalle parti tra i nominativi inseriti negli Elenchi di Medi.
2. Il Mediatore non ha alcun potere decisionale in merito alla controversia, la sua azione deve essere tesa a facilitare la comunicazione efficace tra le parti, a ristabilire tra le stesse una buona relazione e, soprattutto, a facilitare il raggiungimento di un accordo finale il più soddisfacente e vantaggioso per entrambe.
3. A seguito dell'iscrizione nell'Organismo, il Mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
4. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre un giorno dalla sua designazione, l'accettazione dell'incarico, decorso il quale il Responsabile può provvedere alla sua tempestiva sostituzione.
5. Al Mediatore, ai suoi ausiliari ed agli esperti è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera o del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.
6. Al momento dell'accettazione di ciascun incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, nonché aderire al codice etico. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

7. Il Mediatore ha l'obbligo di portare a termine le procedure di mediazione che gli sono state assegnate nei termini stabiliti dal presente Regolamento, di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative e di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.
8. L'Organismo, su richiesta delle parti e in base a giustificati motivi, può provvedere alla sostituzione del Mediatore, nominando un altro Mediatore.
9. I Mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice etico e deontologico approvato dall'Organismo, laddove si configurino, a suo carico, casi di: decadenza, incompatibilità, violazione degli obblighi della legge, dello statuto, del Regolamento e del Codice etico e deontologico dell'Organismo(codice europeo di condotta dei mediatori).il Responsabile dell'Organismo procederà alla sostituzione del Mediatore;
10. Ogni qualvolta l'Organismo nomini un nuovo Mediatore per una controversia già instaurata, non vi sarà aggravio di spese per le parti.

Art. 7

(Criteri di assegnazione degli affari di mediazione)

L'assegnazione degli affari di mediazione avviene, come previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, in base ai seguenti criteri inderogabili:

1. Valutazione dei titoli di studio e professionali;
2. Verifica del possesso di specializzazioni nella materia oggetto della mediazione;
3. Partecipazione a corsi inerenti la materia oggetto della mediazione, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione;
4. Grado di competenza acquisita in materia di mediazione, anche tenendo conto del numero di mediazioni gestite nella materia oggetto della mediazione, e dei risultati raggiunti;

In caso di una controversia di elevata difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base dell'esperienza acquisita.

Il Responsabile dell'Organismo valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria).

A parità di competenze, esperienze e specializzazioni, sarà effettuata una turnazione tra i mediatori prescelti; in ogni caso, per la mediazione di particolare complessità e importanza, il Responsabile si riserva di nominare il mediatore che possa garantire maggiormente un corretto svolgimento della procedura.

Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.

E' inoltre oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.

Infine per l'affidamento degli affari di mediazione si tiene conto anche delle risultanze statistiche del software di gestione delle procedure.

Le parti possono, in ogni caso individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli Elenchi dell'Organismo e possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti.

Art. 8

(Tenuta degli elenchi dei mediatori)

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.

Per ciascun mediatore sono conservati fascicoli contenenti i curricula dettagliati del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Per ciascun mediatore il Responsabile predispone una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore deve provvedere a comunicare alla segreteria gli eventuali aggiornamenti del proprio curriculum vitae.

Art.9

(Svolgimento della mediazione e funzioni del mediatore)

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'avvocato nella mediazione obbligatoria e in quella disposta dal giudice art.5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010; nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.
2. nel caso in cui sia presente la sola parte istante:
 - questa potrà entrare in mediazione e corrispondere le relative indennità,
 - la mediazione proseguirà in assenza di una parte,
 - alla parte assente, il mediatore comunicherà l'avvio della mediazione, l'eventuale nomina del CTU e la proposta del mediatore. Tali comunicazioni saranno inserite nel verbale finale affinché venga informato il giudice.
3. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
4. Le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti: dalla parte invitante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento dell'adesione o della partecipazione al primo incontro preliminare.
5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
6. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione, nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo, o a mezzo modalità telematica.
7. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
8. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
9. In caso di assenza della parte, nel verbale finale verrà evidenziato quanto previsto l'art. 8, co 4bis d.lgs. 28/2010, modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che prevede la condanna, da parte del giudice al versamento, a titolo di sanzione, all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo.

Art.10

(Il Mediatore ausiliario e gli Esperti)

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o quando si renda necessario, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari.
2. Il Mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il Mediatore nominato per cui l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti è unica, senza ulteriori aggravii di oneri. Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più Mediatori ausiliari, il mediatore, su consenso anche di una sola parte, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei CTU presso i tribunali;

Nel primo incontro della procedura di mediazione (come definita dall' art.1, comma 1, lett. a) del D.lgs.28/2010), è prevista la possibilità di formulare la proposta anche in assenza di una parte, la consulenza dell'esperto potrà essere effettuata anche in assenza di una parte.

Le parti, anche singolarmente, possono richiedere al Responsabile dell'Organismo di individuare un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali, che faccia parte dell'elenco dei CTU dell'Organismo.

3. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del criterio orientativo delle tariffe dei CTU del Tribunale o sulla base di un diverso accordo col CTU e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti in egual misura, o eventualmente soltanto la parte che ha dichiarato di volersene avvalere.
4. La C.T.U. richiesta sarà allegata al verbale conclusivo della procedura.

Art.11

(Disciplina del tirocinio assistito dei mediatori)

1. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo nel biennio di aggiornamento oltre a dover effettuare una formazione teorica attraverso la partecipazione a corsi di almeno 18 ore, come previsto dal D.M. 180/10, modificato dal D.M. nr. 145/2011, dovranno anche effettuare una formazione pratica partecipando, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione¹ svolti presso gli organismi iscritti al Ministero ex art. 4, comma 3 lett. b), del DM 180/2010 modificato dal D.M. nr. 145/2011.

La partecipazione in forma di tirocinio assistito:

La circolare del 20 dicembre 2011 (interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011) si limita a prescrivere che l'attività formativa pratica dovrà essere compiuta mediante la partecipazione, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.

Il termine "tirocinio" è stato utilizzato allo scopo di fare riferimento ad una attività di addestramento pratico. L'assistenza implica che il suddetto addestramento deve essere compiuto con la presenza di altro mediatore. Le norme non indicano le modalità attraverso cui può svolgersi la suddetta attività formativa pratica ma può essere data tenuto conto del termine "partecipare" nonché della natura propria dell'attività di mediazione per delineare due tipi di partecipazione:

- in forma restrittiva, cioè limitata alla sola assistenza;
- in forma estensiva, cioè contemplando anche la possibilità che il tirocinante svolga talune attività sotto la vigilanza del mediatore.

Entrambi i casi implicano un contatto diretto tra il mediatore in tirocinio e le parti coinvolte nella mediazione.

Si ritiene preferibile la prima soluzione, più restrittiva, che postula che il tirocinante deve limitarsi ad assistere alla mediazione compiuta dal mediatore vigilante senza compiere ulteriori attività, salvo diversa determinazione del mediatore.

Il conteggio dei venti casi di mediazione:

La circolare del 20 dicembre 2011 prevede inoltre che per il raggiungimento dei venti casi di mediazione cui il mediatore iscritto deve partecipare, si possa semplicemente partecipare anche a singole fasi della mediazione e pertanto costituisce "partecipazione" anche la sola presenza ad una singola fase della mediazione di cui si compone il percorso di mediazione.

Deve essere pertanto consentito a ciascun mediatore iscritto di potere verificare e sperimentare l'altrui esperienza ora in sede di prima sessione, ora in un momento successivo, ora nel momento in cui il mediatore ritiene di dovere formulare alle parti la proposta di mediazione, senza preclusioni. Pertanto ciascuna fase del percorso di mediazione costituisce momento utile per il conteggio dei venti casi di mediazione da attuare nel biennio. A tal fine si considerano

¹ Per caso di mediazione si intende anche una singola fase dell'intera procedura di mediazione.

“fasi” della mediazione che possono essere conteggiate ai fini del calcolo dei venti casi, quelli di seguito elencati:

- A) fase di presentazione (monologo) ed entrata in mediazione “vera e propria”;
- B) fase congiunta di ascolto e sintesi delle posizioni fra le parti;
- C) fasi di incontri riservati con le parti per valutare i bisogni (caucus);
- D) fase di incarico, quesiti e analisi della ctu;
- E) fase di confronto guidato e ricerca di una soluzione condivisa;
- F) fase della proposta del mediatore;
- G) fase di conclusione e redazione del verbale finale.

La segreteria dell’Organismo Medi annota nella scheda del tirocinante le lettere corrispondenti alle fasi effettivamente svolte dal tirocinante ed indica anche il numero totale delle fasi svolte in ciascuna mediazione.

- 2. Il tirocinio può avvenire solo previo consenso delle parti in mediazione e del mediatore titolare.
- 3. L’organismo consente il tirocinio assistito a tutti i mediatori iscritti, dando precedenza ai mediatori iscritti presso l’ Organismo Medi.
- 4. Il tirocinante è inserito nel verbale della seduta a cui assiste ed è tenuto a mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero incontro di mediazione, sottoscrivendo la apposita dichiarazione.
- 5. Il tirocinio assistito va rinnovato ogni due anni come previsto dal dm 180/10 art. 4 comma 3 lettera b).

Art.12

(Decadenza ed incompatibilità del Mediatore)

- 1. La qualifica di Mediatore si perde:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità di cui all’art. 4, comma 3 lettere b e c, del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal D.M. nr. 145/2011;
 - b) per violazioni dei doveri posti a carico del Mediatore dalla legge, dai regolamenti, dal Codice etico e deontologico o dal Regolamento dell’Organismo;
 - c) in presenza delle situazioni di incompatibilità dovute a previsioni di legge.
 - d) per il rifiuto immotivato allo svolgimento della mediazione.
- 2. Il Responsabile dell’Organismo delibera la cancellazione del Mediatore dall’Elenco gestito dall’Organismo stesso, nei casi previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora ne faccia richiesta il Mediatore medesimo e lo comunica al Responsabile del Registro.
- 3. Ove si verifichino le ipotesi sub a), b), c) del comma 1, il Responsabile dell’Organismo, appena sia venuto a conoscenza della causa di decadenza, dichiara decaduto il Mediatore e lo comunica al Responsabile del Registro. Nel caso in cui, all’atto della dichiarazione di decadenza del Mediatore sussistano mediazioni in corso assegnate a detto mediatore, il Responsabile provvede a nuova nomina.
- 4. Nel caso in cui il Mediatore richieda la cancellazione dall’Elenco, il Responsabile provvede a nuova nomina e comunica la cancellazione al Responsabile del Registro.

Art.13

(Esito del procedimento di mediazione)

- 1. Il procedimento di mediazione si conclude con un verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, che dà atto dell’esito dell’incontro. Nel verbale il mediatore indicherà l’attività svolta ed il comportamento tenuto dalle parti (rif. sentenze Vasto, Roma, Firenze ecc.), sia rispetto all’adesione, sia rispetto alla presenza al primo incontro ed ai successivi, nonché i motivi che vengono adottati dalle parti rispetto alla mancata adesione, alla mancata presenza ed all’ eventuale volontà a non proseguire in mediazione.

2. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore dà atto dell'avvenuta conciliazione nel verbale di mediazione e allega allo stesso il testo dell'accordo, che avrà valore di contratto tra le parti.
3. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/10.
4. Il Responsabile, a seconda delle circostanze, può affidare la formulazione della proposta ad un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
5. La proposta può essere formulata dal Mediatore anche in presenza di una sola parte in mediazione
6. La proposta di conciliazione viene comunicata a tutte le parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore e all'Organismo, per iscritto, entro sette giorni dalla data di ricezione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta del Mediatore si considera rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
7. Se è raggiunto l'accordo, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
8. Ove le parti non accolgano la proposta di cui all'art. 11 del dlgs 28/2010, se ne dà atto con apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
9. Il processo verbale, unitamente a tutta la documentazione, è depositato nel fascicolo presso la Segreteria; del processo verbale è rilasciata copia alle parti regolarmente costituite che lo richiedono.
10. I processi verbali non possono contenere dichiarazioni delle parti, salvo accordo congiunto delle stesse
11. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti regolarmente costituite e presenti il verbale finale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti e la scheda di valutazione. (Allegato II), la cui copia sottoscritta dalla parte sarà trasmessa al responsabile della tenuta del registro degli Organismi di mediazione.
12. Eventuali oneri fiscali derivanti dalla procedura di mediazione rimarranno a carico delle parti.
13. Eventuali spese postali effettuate e comprovate dall'organismo al fine di una corretta convocazione delle parti interessate alla procedura di mediazione, sono a carico della parte istante, così pure tutte le spese dovute ad eventuali riconvocazioni e rinvii..

Art. 14

(Adempimenti e responsabilità delle parti)

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

1. la proponibilità dell'istanza, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
2. la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
3. l'indicazione del valore della controversia, se non definibile, sarà facoltà del Responsabile individuare il valore della controversia.;
4. l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l'istanza viene presentata; l'indicazione dei recapiti e modalità di comunicazione alle parti

5. la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito dell'istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
 - imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'oggetto dell'istanza, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria, dell'errata indicazione delle domiciliazioni delle parti.
- In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta, in aggiunta all'Organismo di mediazione, a comunicare l'istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.

Art. 15

(Mediazione nell'azione di classe)

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 16

(Riservatezza)

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

Art. 17

(Indennità a carico delle parti)

1. Le Indennità per la mediazione sono a carico delle parti e, salvo diverso accordo, si dividono egualmente ed in via solidale tra le stesse secondo la tabella delle Indennità dell'Organismo in vigore al momento dell'avvio della procedura.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, che costituiscono due voci di spesa autonome.
3. Le spese di avvio vanno versate quando si deposita la domanda, per l'istante; quando si invia l'adesione alla procedura, per il convenuto: esse sono pari a euro quaranta più iva o ottanta più iva relativamente agli scaglioni di riferimento indicati nella tabella A. Le spese di avvio riguardano le spese che l'Organismo sostiene per l'avvio della procedura di mediazione: ricezione dell'istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione alla controparte dell'avvio procedura.

4. Le spese postali relative all' invito delle parti in mediazione e/o alla trasmissione della proposta del mediatore sono integralmente poste a carico della parte istante.
5. Le spese di mediazione riguardano invece l'attività di mediazione vera e propria svolta dal mediatore e ricomprende, infatti, anche l'onorario del mediatore.
Le spese di mediazione sono calcolate sulla base degli scaglioni della tabella allegata al presente Regolamento e sono dovute in aggiunta alla spese di avvio da ciascuna parte per intero prima dell'incontro di mediazione.
6. Si ricorda che il primo incontro della procedura di mediazione vera e propria ha inizio dopo la corresponsione delle spese di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all' art.11 del D.lgs. 28/2010.
7. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella allegata in caso di mediazione obbligatoria:
 - a) quando la controparte compare, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti scaglioni e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (1)
 - c) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. (1)
 - d) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo ovvero quando nessuna delle controparti compare in mediazione;in caso di mediazione facoltativa:
 - a) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - b) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - c) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. (1)
 - d) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta.Oltre all'indennità dovranno essere rimborsate all'Organismo le eventuali spese vive eccedenti le spese di avvio, che dovranno essere però accuratamente documentate.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.(3)
9. I verbali potranno essere rilasciati solo quando l'importo delle indennità dovute risulterà versato.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore. Esse sono fisse indipendentemente dal numero degli incontri svolti e dal numero di Mediatori coinvolti nella procedura.
11. Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori diversi, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto dell'accordo, che graverà su entrambe le parti solidalmente.
12. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DLgs. n. 28/10, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

13. Per le spese di avvio che devono essere versate da ciascuna parte, l'importo è di € 40,00+ IVA se il valore della controversia è inferiore a 250.000,00 di € 80,00 + IVA se il valore risulta essere superiore, oltre alle spese vive (raccomandate, certificati, visure, ecc.), importo da versarsi dalla parte istante, al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro. Le spese di mediazione – comprensive dell'onorario del mediatore - sono dovute, in solido, da ciascuna parte che aderisce al procedimento di mediazione come da Tariffario del Medi e devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro del procedimento di mediazione. In caso di mancato pagamento di almeno la metà delle spese all'Organismo l'incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso. In ogni caso, nell'ipotesi di cui all'art. 5 comma 1-bis e comma 2 del D.lgs 28/2010 l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
14. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 (D.Lgs 69/13) all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni – a tal fine la parte è tenuta a depositare presso il Medi, LA DELIBERA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO, SE PROVIENE DA UN GIUDIZIO, O MODELLO ISEE E ATTO NOTORIO, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessari a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l'avvocato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 18

(Diritto di accesso e trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato.
Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo Mediatore.
2. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
3. I dati raccolti dall'Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art.19

(Sospensione e cancellazione dell'Organismo – Effetti sui procedimenti in corso)

1. Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull'Organismo e può disporre la sospensione, nei casi di violazione della vigente normativa e, nei casi più gravi, anche la cancellazione.

2. In caso di sospensione e/o cancellazione dell'Organismo, i procedimenti in corso vengono rimessi ad un organismo diverso, iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia con il quale si sia raggiunto a tal fine un accordo.

Art. 20

(Collaborazioni con altri organismi)

1. L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate sui protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Si allega:

- I. Tabella delle Indennità
- II. Scheda di Valutazione servizio
- III. Codice etico
- IV. Regolamento per le procedure telematiche

Appendice I

TABELLA DELLE INDENNITÀ

Tabella delle indennità dovute da ciascuna delle parti per la procedura di mediazione

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000 - Euro 65 (+ IVA)

da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130 (+ IVA)

da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240 (+ IVA)

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360 (+ IVA)

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600 (+ IVA)

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000 (+ IVA)

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000 (+ IVA)

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800 (+ IVA)

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200 (+ IVA)

Oltre Euro 5.000.000 - Euro 9.200 (+ IVA)

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

Di cui all' art 16 del D.M.180/2010 come modificato dal D.M. 4/8/2014 n.139

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40.00 per le liti di valore fino ed €250.000,00 e di euro 80.00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
 - a) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (1)
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (2)
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera e) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. (1)
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.(3)
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà'. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (4)
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente art.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento sono derogabili.

Appendice II

PROCEDIMENTO PR/201 /

DATA

MEDIATORE/I

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

- a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐
- b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐
- b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

- a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐
- b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Nome _____

Cognome _____ (stampatello)

Firma _____

Appendice III

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria formazione secondo la normativa vigente, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il Mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'Organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il Mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza⁴ e imparzialità⁵ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁶. Il Mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, il mediatore deve informare le parti, assicurandosi che le stesse abbiano compreso, circa: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il Mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il Mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

⁴ Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

⁵ Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

⁶ Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

Appendice IV

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE TELEMATICHE MEDIAZIONE ON LINE

ART.1

(COMUNICAZIONI E ACCESSO)

1. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche che a presso si descrivono.
2. In ogni caso, l'accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.

ART.2

(CONSENSO)

1. L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

ART.3

(PIATTAFORMA TELEMATICA)

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 142 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE CON PDG DEL 7/01/ 2011

1. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

ART.4

(CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO)

1. La mediazione telematica:
 - a) è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
 - b) permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
 - c) consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
 - d) qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
 - e) all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
 - f) la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

ART. 5

(PIATTAFORMA ON LINE)

L'Organismo Medi assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/ video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato <http://medi.odcec.napoli.it> (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'organismo).

Il riconoscimento delle credenziali permetterà agli utenti l'accesso ad un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard http) a ulteriore garanzia di riservatezza.

La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificato da enti riconosciuti a livello internazionale.

Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento gli utenti possono richiedere una nuova password di accesso.

L'iscrizione in piattaforma conseguente all'istanza di mediazione potrà avvenire

- Direttamente dal sito <http://medi.odcec.napoli.it> compilando l'apposito form;
- Attraverso la segreteria dell'Organismo;

In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on line garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile sul sito <http://medi.odcec.napoli.it>.

La piattaforma è dotata dei seguenti requisiti:

a) Accesso riservato

– Per accedere alla mediazione on line è sufficiente essere dotati di un computer con collegamento ADSL, di una webcam e possibilmente, per migliorare la qualità della comunicazione, di cuffie e microfono (sono sufficienti anche gli auricolari del proprio telefonino). I giorni precedenti all'incontro, la segreteria ti comunicherà le credenziali di accesso all'area riservata.

– L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

– Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate ad hoc che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

b) Procedura di mediazione telematica

– Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

– Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

– Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

- Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
- c) Conclusione positiva della mediazione: la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di conciliazione
 - Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC – Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.
 - In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
 - I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.
 - In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
 - Il verbale finale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, vengono inoltrati dall'organismo a mezzo pec.
 - Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11 d.lgs 28/2010, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
 - La piattaforma online utilizzata da Medi per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
 - La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

d) Servizi aggiuntivi

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

f) Elementi informativi sulla piattaforma informativa utilizzata:

- Posta elettronica certificata

La piattaforma supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

– In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

